



PARERE MOTIVATO
n. 143 del 4 Ottobre 2018

OGGETTO: Verifica di Assoggettabilità alla Variante al PI a seguito di accordo pubblico privato denominato "cantina Montelliana". Comune di Montebelluna (TV).

L'AUTORITÀ COMPETENTE PER LA VAS

PREMESSO CHE

- con la Legge Regionale 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio ed in materia di paesaggio", la Regione Veneto ha dato attuazione alla direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente;
- l'art. 6 comma 3 del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante "Norme in materia ambientale", concernente "procedure per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS), per la Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) e per l'autorizzazione ambientale integrata (IPPC) e s.m.i, prevede che in caso di modifiche minori di piani e programmi che determinino l'uso di piccole aree a livello locale, debba essere posta in essere la procedura di Verifica di Assoggettabilità di cui all'art. 12 del medesimo Decreto;
- l'art. 14 della Legge Regionale 4/2008, per quanto riguarda l'individuazione dell'Autorità Competente a cui spetta l'adozione del provvedimento di Verifica di Assoggettabilità, nonché l'elaborazione del parere motivato di cui agli artt. 12 e 15 del D.lgs 152/2006, stabilisce che sia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del medesimo Decreto, la Commissione Regionale per la VAS, nominata con DGR 1222 del 26.07.16;
- con Deliberazione n. 791 del 31 marzo 2009 la Giunta Regionale ha approvato le indicazioni metodologiche e le procedure di Valutazione Ambientale Strategica secondo gli schemi rappresentati negli allegati alla medesima deliberazione di cui formano parte integrante;
- con la citata delibera 791/2009 la Giunta Regionale ha individuato, quale supporto tecnico-amministrativo alla Commissione Regionale VAS, per la predisposizione delle relative istruttorie, la Direzione Valutazione Progetti ed Investimenti (ora Unità Organizzativa Commissioni VAS VincA NUVV) nonché per le eventuali finalità di conservazione proprie della Valutazione di Incidenza, il Servizio Reti Ecologiche e Biodiversità della Direzione Pianificazione Territoriale e Parchi funzione svolta ora dalla Unità Organizzativa Commissioni VAS VincA NUVV);
- con Deliberazione n. 1646 del 7 agosto 2012 la Giunta Regionale ha preso atto del parere della Commissione VAS n. 84/12 che fornisce le linee di indirizzo applicative a seguito del c.d. Decreto Sviluppo;



- con Deliberazione n. 1717 del 3 ottobre 2013 la Giunta Regionale ha preso atto del parere della Commissione VAS n. 73/13 che ha fornito alcune linee di indirizzo applicativo a seguito della Sentenza della Corte Costituzionale n. 58/2013;
- La Commissione VAS si è riunita in data 4 ottobre 2018 come da nota di convocazione in data 3 ottobre 2018 prot. n.400155;

ESAMINATA la documentazione trasmessa dal Comune di Montebelluna con nota pec acquisita al protocollo regionale al n.326518 del 03.08.2018, relativa alla richiesta di Verifica di Assoggettabilità per la Variante la variante al PI a seguito di accordo pubblico privato denominato "cantina Montelliana";

PRESO ATTO CHE sono pervenuti i seguenti pareri da parte dei soggetti competenti in materia ambientale:

- Parere n.16597 del 18.09.18 assunto al prot. reg. al n.377530 del 18.09.18 del Consorzio di Bonifica Piave;
- Parere n.3289 del 20.09.18 assunto al prot. reg. al n.383315 del 21.09.185 del Distretto delle Alpi Orientali;
- Parere n.88752 del 21.09.18 assunto al prot. reg. al n.385118 del 24.09.18 di ARPAV,

pubblicati e scaricabili al seguente indirizzo internet <http://www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/pareri-motivati>;

ESAMINATI gli atti, comprensivi del RAP, della Valutazione di Incidenza Ambientale n. 165/2018 pubblicata al seguente indirizzo internet: <http://www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/pareri-motivati>;

CONSIDERATO CHE L'istanza è relativa una variante parziale al Piano degli interventi - PI del Comune di Montebelluna la cui adozione è avvenuta a seguito dell'approvazione di una proposta di Accordo pubblico-privato presentato, ai sensi dell'art. 6 della LR 11/2004.

Tale Variante è limitata all'ambito denominato dal vigente PI. "Ambito n. 32 Caonada" e interessa una superficie catastale di 52.637 mq. e che tale superficie è attualmente classificata dallo strumento urbanistico vigente come Z.T.O. C2.3. Con la variante il suddetto Ambito viene riclassificato in:

- Z.T.O. Zona agricola Eb "Area rurale a forte frammentazione residenziale", per una superficie pari a 45.002 mq.;
- Z.T.O. D4.1 "Zona agroindustriale di completamento", per una superficie pari a 7.635 mq..

Nel RAP l'analisi, realizzata sulle matrici ambientali interessate, ha evidenziato che gli interventi previsti con la Variante non provocano alterazioni significativa sull'ambiente.

Lo screening preliminare effettuato dal Valutatore sulle principali componenti interessate, e illustrato nel quadro ambientale del RAP ha evidenziato come le attività previste non comportino effetti potenziali negativi tali da suggerire particolari misure mitigative.

VISTA la relazione istruttoria predisposta dall'Unità Organizzativa Commissioni VAS VincA NUVV, in data 4 ottobre2018, dalla quale emerge che la "Variante parziale al Piano degli Interventi del Comune di Montebelluna, denominata 'Cantina Montelliana'" non debba essere sottoposta a procedura VAS in quanto gli interventi previsti con la Variante stessa non provocano alterazioni significative sull'ambiente.



In fase di attuazione dovranno essere messe in atto tutte le misure di mitigazione e/o compensazione previste dal RAP e recepite le indicazioni e/o prescrizioni previste nei pareri delle Autorità Ambientali sopracitate, nonché le prescrizioni riportate nella relazione VInCA n. 165/2018.

VISTE

- La Direttiva 2001/42/CE
- La L.R. 11/2004 e s.m.i.
- L'art. 6 co. 3 del D.lgs 152/06 e ss.mm.ii.
- La DGR 791/2009
- La DGR 1646/2012
- La DGR 1717/2013

**TUTTO CIÒ CONSIDERATO
ESPRIME IL PARERE DI NON ASSOGGETTARE
ALLA PROCEDURA V.A.S.**

La Variante parziale al Piano degli Interventi del Comune di Montebelluna, denominata "Cantina Montelliana" in quanto non determina effetti significativi sull'ambiente, con le seguenti prescrizioni da ottemperarsi in sede di attuazione:

- Devono essere messe in atto tutte le misure di mitigazione e/o compensazione previste nel Rapporto Ambientale Preliminare ;
- Devono essere recepite le indicazioni e/o prescrizioni previste nei pareri della Autorità Ambientali sopracitati;
- Devono essere recepiti gli esiti della Valutazione di Incidenza Ambientale:
dando atto che è ammessa l'attuazione degli interventi qualora:
A. non sia in contrasto con i divieti e gli obblighi fissati dal D.M. del MATTM n. 184/2007 e ss.mm.ii., dalla L.R. n. 1/2007 (allegato E) e dalle DD.G.R. n. 786/2016, 1331/2017, 1709/2017;
B. ai sensi dell'art. 12, c.3 del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii. per gli impianti in natura delle specie arboree, arbustive ed erbacee siano impiegate esclusivamente specie autoctone e ecologicamente coerenti con la flora locale e non si utilizzino miscugli commerciali contenenti specie alloctone;
C. non sia in contrasto con la disciplina del Testo Unico per l'Ambiente di cui al D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii..

prescrivendo:

1. di mantenere invariata l'idoneità degli ambienti interessati rispetto alle specie segnalate ovvero di garantire una superficie di equivalente idoneità per le specie segnalate: *Bombina variegata, Bufo viridis, Hyla intermedia, Lacerta bilineata, Podarcis muralis, Hierophis viridiflavus, Coronella austriaca, Zamenis longissimus, Natrix tessellata, Lanius collurio, Rhinolophus ferrumequinum, Rhinolophus hipposideros, Myotis myotis, Pipistrellus kuhlii, Pipistrellus pipistrellus, Hypsugo savii, Miniopterus schreibersii, Muscardinus avellanarius;*
2. di impiegare sistemi di illuminazione in grado di attenuare la dispersione luminosa e la modulazione dell'intensità in funzione dell'orario e della fruizione degli spazi e altresì rispondenti ai seguenti criteri: flusso luminoso modulabile, bassa dispersione e con lampade a ridotto effetto attrattivo (con una componente spettrale dell'UV ridotta o nulla) in particolar modo nei confronti di lepidotteri, coleotteri, ditteri, emitteri, neurotteri, tricoteri,



imenotteri e ortotteri;

3. di verificare e documentare, per il tramite del Comune di Montebelluna, il rispetto delle suddette prescrizioni e di darne adeguata informazione all'Autorità regionale per la valutazione di incidenza.

Da ultimo si sottolinea che, in conformità a quanto previsto dal D. Lgs 152/06 parte seconda e ss.mm.ii. e in particolare dagli artt. 4, 5 e 6, la valutazione effettuata ha la finalità di assicurare che l'attuazione del piano/programma, sia compatibile con le condizioni per lo sviluppo sostenibile, nel rispetto della capacità rigenerativa degli ecosistemi e delle risorse, della salvaguardia della biodiversità e del patrimonio culturale, nell'ottica di un'equa distribuzione dei vantaggi connessi all'attività economica.

La valutazione non attiene a questioni afferenti la procedura urbanistica espletata.

Il Presidente
della Commissione Regionale VAS
(Direttore della Direzione Commissioni Valutazioni)
Dott. Luigi Masia

Il presente parere è controfirmato anche dal Direttore dell'Unità Organizzativa Commissioni (VAS – VINCA – NUVV) quale responsabile del procedimento amministrativo

Il Direttore di UO
Commissioni VAS Vinca NUVV
Dott. Geol. Corrado Soccorso

Il presente parere si compone di 4 pagine.